

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 146**

presentata dai Consiglieri regionali  
CADDEO - AGUS - ZEDDA Massimo - LOI - PIU - ORRÙ - SATTA Gian Franco - STARA

il 15 maggio 2020

Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Con la presente proposta di legge si intende procedere all'istituzione di un elenco regionale degli operatori socio-sanitari, degli enti di formazione accreditati e dei corsi di formazione attivi in ambito regionale. Il termine OSS è l'acronimo che individua la figura dell'operatore socio-sanitario così come definita dalla conferenza Stato-regioni con l'accordo del 22 febbraio 2001, nel quale si è stabilito il suo profilo professionale. Egli si occupa dell'assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale, realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi, coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente, aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita, cura la pulizia e l'igiene ambientale.

Si occupa, altresì, degli aspetti igienici sanitari e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente, collabora alla attuazione degli interventi assistenziali, valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre, collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi, riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative, mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

Il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario prevede anche attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo utilizzando strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio, collaborando alla verifica della qualità del servizio, concorrendo, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione, collaborando alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequentando corsi di aggiornamento.

I percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica di OSS prevedono l'erogazione di moduli didattici e la realizzazione di un tirocinio guidato da svolgersi presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è previsto l'impiego di questa figura professionale.

A seguito dell'incremento dell'offerta dei servizi socio-sanitari a carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziale su tutto il territorio regionale ed in ragione dell'introduzione degli standard organizzativi e funzionali per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie, si è registrato un progressivo aumento della domanda di personale qualificato, in possesso di qualifica di OSS, per l'assistenza di base alle persone non autosufficienti, sì che appare necessario valorizzare adeguatamente detta figura professionale. In tale prospettiva, non esistendo, ad oggi, un elenco redatto al fine di poter individuare i soggetti effettivamente in possesso di titoli di studio e di formazione idonei a svolgere le funzioni richieste, appare indispensabile istituire un registro dei soggetti in possesso del titolo di operatore socio-sanitario riconosciuto dalla Regione al fine di poter operare con tale qualifica presso le strutture del Servizio sanitario regionale. Detto registro deve essere costituito sotto forma di long list alla quale potranno iscriversi tutti i cittadini interessati ed in possesso di un titolo di operatore socio-sanitario riconosciuto dalla Regione. L'elenco avrà una funzione meramente ricognitiva per cui l'inserimento nello stesso non costituirà requisito per l'esercizio dell'attività.

L'intervento legislativo si propone, altresì, di promuovere, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione e di servizi sanitari e sociali, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario attraverso l'istituzione di un elenco regionale degli organismi di formazione accreditati e dei corsi riconosciuti dalla Regione.

Le modalità attuative della presente proposta di legge sono rinviate a specifici atti della Giunta regionale con i quali dovranno essere determinate le modalità di istituzione degli elenchi, di presentazione delle domande di inserimento e di relativi controlli.

L'articolo 1 contiene gli obiettivi e le finalità della legge, ovvero valorizzare e monitorare la figura dell'operatore socio-sanitario in ambito regionale.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione presso la Presidenza della Giunta regionale.

L'articolo 3 definisce i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'elenco regionale.

L'articolo 4 disciplina le modalità e le procedure di iscrizione all'elenco regionale, l'articolo 5 la norma finanziaria e l'articolo 6 l'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Obiettivi e finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione valorizza e monitora la figura dell'operatore socio-sanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore socio-sanitario.

2. La Regione, per assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali e di formazione professionale previste dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario e valorizza le competenze professionali acquisite dagli operatori socio-sanitari mediante istituzione di un elenco regionale.

3. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite, nell'elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda e nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, coloro che abbiano conseguito l'attestazione e la qualifica di operatore socio-sanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.

### Art. 2

#### Elenco regionale

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di formazione professionale l'elenco telematico degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione. L'elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regio-

ne, è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
- b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato e la qualifica di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda di inserimento secondo quanto previsto all'articolo 3.

2. L'elenco ha funzione meramente ricognitiva; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti in materia di riconoscimento della qualifica professionale, di validità degli attestati e di esercizio dell'attività stessa.

3. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente in materia di formazione professionale e d'intesa con l'Assessore competente in materia di sanità e servizi sociali, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco.

### Art. 3

#### Disposizioni procedurali

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che, alternativamente:

- a) abbiano acquisito il titolo in Sardegna;
- b) prestino attività lavorativa in Sardegna;
- c) siano residenti in Sardegna.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore socio-sanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi, nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano del 22 febbraio 2001, e successivi provvedimenti nazionali e regionali, e dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

La Regione inserisce, nell'apposita sezione dell'elenco, gli enti di formazione accreditati e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale" secondo le disposizioni regionali vigenti e con le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli operatori socio-sanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

#### Art. 4

##### Provvedimenti attuativi

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione definisce:

- a) le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco;
- b) le modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'elenco, ivi compresa la relativa modulistica;
- c) i controlli atti ad evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti ed enti privi dei necessari requisiti;
- d) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.

#### Art. 5

##### Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).